

**L.R. CALABRIA 13-5-1996 n. 7 (ART.32).**

Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.

**Art. 32**

*Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali.*

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore appartenente al Dipartimento.
2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.
3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.
4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.